

25516-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento, è vietata la ristampa e gli altri atti di pubblicazione, a pena dell'art. 52 d.lgs. 196/00 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
TIZIANO MASINI
ELISABETTA MARIA MOROSINI
MARIA ELENA MELE
DANIELA BIFULCO

- Presidente -

Sent. n. sez. 866/2025

CC - 06/06/2025

R.G.N. 13206/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto pronunciarsi l' ⁱⁿammissibilità del ricorso

23

23

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro preventivo, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 612 *ter* cod. pen. (segnatamente, per la diffusione di immagini dal contenuto sessualmente esplicito senza il consenso del querelante) dal pubblico ministero in data 5 febbraio 2025, avente a oggetto telefoni cellulari, hard disk fissi e mobili appartenenti ad [REDACTED]

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] per il tramite del proprio difensore, Avv. [REDACTED] affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge per inosservanza delle norme processuali in tema di *fumus commissi delicti* ed esigenze cautelari. Osserva la difesa che l'art. 612 *ter* cod. pen. punisce la diffusione di immagini o video, dal contenuto sessualmente esplicito, "destinati a rimanere privati". Tale condizione non ricorre nel caso in esame, atteso che la piattaforma [REDACTED] da cui è stato estrapolato il video poi trasmesso ai parenti del querelante, era liberamente accessibile, oltre che gratuito. La giurisprudenza (Rv. 286566-01) richiamata dal Tribunale del riesame sarebbe inconferente, in quanto riferita a un caso in cui l'accesso al sito *web* di incontri era limitato ai soli soggetti registrati al sito stesso.

2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, non consentendo l'*iter* logico seguito dal Tribunale nel provvedimento impugnato di individuare le ragioni poste a base del medesimo.

3. Sono pervenute le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. I due motivi, congiuntamente esaminabili data la connessione logica che li avvince, sono manifestamente infondati, perché generici oltre che palesemente contrastanti con la giurisprudenza di legittimità in tema di reato di cui all'art. 612 *ter* cod. pen. Va preliminarmente ribadito che l'art. 325 cod. proc. pen. consente, contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, la proposizione

del ricorso per cassazione per sola violazione di legge; a tal proposito, la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito come in tale nozione vadano ricompresi non soltanto gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Cfr. Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; in seguito, v. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, Rv. 254893; da ultimo, v. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Nel caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale del riesame è tutt'altro che apparente o lacunosa, ciò che rende i motivi di ricorso privi di pregio. E, infatti, come chiarito in motivazione, tanto la piattaforma [redacted] quanto il sito web [redacted] – da cui il video è stato estrapolato, nel caso di specie – richiedono la previa registrazione dell'utente e, quanto alla piattaforma [redacted] essa è accessibile solo agli iscritti. Sicché risultano correttamente applicati al caso di specie i principi citati dal Collegio del riesame, segnatamente quelli posti da Sez. 5, n. 25516 del 05/03/2024, D., Rv. 286566 – 01, secondo cui «integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto, o comunque acquisito, materiale visivo pubblicato su un sito "web" di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'"account", è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa».

La ricorrente non riesce a contrastare la motivazione, opponendo, in maniera meramente contestativa, una tesi alternativa, non dimostrata in alcun modo.

Per il resto, le eccezioni riguardanti l'asserita insussistenza del *fumus commissi delicti* e delle esigenze cautelari sono poste in termini puramente astratti, enunciativi e generici (v. p. 4 del ricorso), non risultando altrimenti argomentate. Sicché esse devono ritenersi inammissibili, in quanto aspecifiche, data la carenza di confronto con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (v., *ex multis*, Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Per contro, l'ordinanza gravata dedica anche a tali profili

un'approfondita e concreta disamina, che il ricorso non riesce minimamente a scalfire.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 06/06/2025

Il consigliere estensore

Daniela Bifulco



Il presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

